

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV**

**n. 4-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LEDDI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI  
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

**LUIGI GRILLO**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi  
(n. 4390/07 RG NR, n. 844/07 RG GIP)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale ordinario di Milano  
il 3 novembre 2008**

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 2009**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il 3 novembre 2008 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione, nel procedimento n. 4390/07 R.G.N.R. – 844/07 R.G. G.I.P., di trentatré intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 7 novembre 2008 e l'ha annunciata in Aula l'11 novembre 2008.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17 e 31 marzo 2009, ascoltando il senatore Grillo, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 marzo. In data 26 marzo 2009 il senatore Luigi Grillo ha depositato una memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Identica richiesta era stata già avanzata – durante la passata legislatura (Doc. IV, n. 3 della XV Legislatura) – nell'ambito del medesimo procedimento penale. La Giunta esaminò la stessa nelle sedute del 31 luglio, del 1° agosto, del 18 settembre, del 10 ottobre 2007, del 15 e del 22 gennaio 2008, ascoltando, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il senatore Grillo nella seduta del 10 ottobre.

La domanda di autorizzazione era stata formulata nell'ambito del predetto procedimento penale pendente innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, anche nei confronti di terzi, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 3 del codice penale, 185 del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), 2638, commi 1 e 2 del codice civile, 136, commi 1 e 2 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), 646, 648-bis, commi 1 e 2, 640, comma 2, 371-bis del codice penale, nonché per gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), 6, 25-sexies, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tutti commessi – da novembre 2004 ai primi di agosto 2005 – nel corso della «scalata» Antonveneta da parte della Banca popolare di Lodi (BpL, successivamente Banca popolare italiana).

Il procedimento penale di cui sopra trae origine da un esposto presentato dall'avvocato Mario Zanchetti nel quale si dava conto dell'illiceità dell'operazione che stava portando all'acquisizione – da parte della BpL – dell'istituto bancario Antonveneta a danno del concorrente istituto olandese Abn Amro, mediante condotte di aggio manipolativo e informativo, in particolare su «rastrellamenti» di azioni Antonveneta ad opera di soggetti apparentemente estranei alla summenzionata BpL, ma risultati invece vicini alla stessa, con omissione delle dovute comunicazioni agli organi di controllo ed anzi con comunicazioni evidentemente «devianti».

L'autorità giudiziaria riferiva che, a seguito di tale esposto e delle indagini svolte da parte della Consob e della Procura della Repubblica, emergeva la sussistenza di un patto parasociale tra la BpL ed altri soggetti assunto in violazione degli obblighi di legge. In particolare, tale concerto era avvenuto tramite operazioni di finanziamento a taluni soggetti – alcune delle quali a tassi bassissimi o addirittura inesistenti – con contestuale acquisto, da parte dei medesimi sog-

getti, di azioni Antonveneta in un lasso temporale alquanto ristretto. La gran parte di tali soggetti «compiacenti» – esponeva il giudice per le indagini preliminari – aveva depositato tali azioni su appositi *dossier* titoli, pur in presenza di *dossier* già dagli stessi aperti presso la stessa BpL. Dagli atti di indagine scaturiva essersi verificato un «travasamento» della quasi totalità di tali azioni da detti soggetti ad altri, sempre riconducibili alla BpL, in particolare a seguito del lancio dell'Opa da parte della Abn Amro nell'aprile 2005, attraverso un sistema di contestuali acquisti e vendite che avevano consentito ai primi acquirenti la realizzazione di ingenti plusvalenze, in gran parte confluite anche su conti esteri.

Le indagini in questione si articolano in operazioni di perquisizione, sequestro di documentazione e di apparecchiature informatiche, audizioni di persone informate sui fatti e in operazioni di intercettazione telefonica, le cui risultanze furono confermate *in toto* dalle successive dichiarazioni ammissive rese dagli indagati Giampiero Fiorani e Gianfranco Boni. In particolare, dalle intercettazioni telefoniche sarebbe emersa, ad avviso dell'autorità giudiziaria richiedente, una particolare vicinanza del Fiorani non solo a soggetti quali il finanziere Emilio Gnutti, ma anche a soggetti – quali Giovanni Consorte e Stefano Ricucci – parallelamente impegnati in attività illecite di analoga natura ed aventi ad oggetto rispettivamente la Banca nazionale del lavoro (Bnl) e la società editrice Rcs, attività che, secondo l'autorità giudiziaria, mettevano in luce, coinvolgendo anche esponenti di spicco del mondo politico, una vera e propria logica di lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale.

Dalle suddette operazioni di intercettazione sarebbero inoltre emerse – sempre secondo la prospettazione fatta propria dalla domanda di autorizzazione – manovre finalizzate ad indebiti «aggiustamenti» dei procedimenti, mediante l'interessamento di personaggi di rilievo quali l'allora governatore

della Banca d'Italia Antonio Fazio, sua moglie Cristina Rosati, dirigenti del medesimo istituto, nonché il senatore Luigi Grillo e altri soggetti rimasti nell'ombra, il cui ruolo effettivamente ricoperto nella vicenda non è compiutamente emerso. Dalle conversazioni intercettate sarebbe risultato comunque evidente che i rapporti tra gli indagati ed i predetti personaggi, sarebbero stati contrassegnati da illegittime pressioni ed illeciti favoritismi, in spregio delle regole poste a presidio del sistema di controlli facente capo, in particolare, alla Banca d'Italia.

L'autorità giudiziaria richiedente ricordava quindi come, nonostante l'autorizzazione della Banca d'Italia, l'operazione BpL-Antonveneta veniva bloccata per intervento della Consob, in data 22 luglio 2005, nonché per effetto delle misure cautelari interdittive adottate dall'autorità giudiziaria.

Nel mettere in luce la rilevanza processuale delle conversazioni di cui si chiedeva l'utilizzabilità, nella fattispecie quelle nelle quali risultava coinvolto il senatore Luigi Grillo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, l'autorità giudiziaria rilevava che la *summa* delle menzionate conversazioni interveniva in concomitanza temporale con le fasi cruciali dell'illecita operazione descritta e che le medesime conversazioni palesavano la sempre pronta disponibilità del senatore Grillo a fornire il suo apporto, anche attraverso legami con altri soggetti appartenenti alla sua area politica, il ruolo dei quali non risultava – allo stato degli atti – effettivamente definibile.

L'autorizzazione all'utilizzazione da parte del Senato della Repubblica, secondo l'autorità giudiziaria richiedente, avrebbe consentito di «chiudere il cerchio» sia sul ruolo, in parte già processualmente definito, del senatore Luigi Grillo, sia in generale sulla sussistenza di apporti politico-istituzionali all'illecita operazione in questione, come pure ad altre strettamente connesse.

\* \* \*

Nella memoria da lui depositata in data 18 settembre 2007 il senatore Luigi Grillo, nel rilevare preliminarmente che dalle conversazioni oggetto della ordinanza *de quo* non emergeva alcun profilo di rilevanza penale nei propri comportamenti, evidenziava tuttavia una non corretta applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria, con conseguente violazione delle garanzie che la Costituzione e la legge medesima assicurano al parlamentare a tutela della sua indipendenza e della segretezza delle sue comunicazioni.

Nell'esaminare il contenuto degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 (*Disposizioni per l'attuazione della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*), il senatore Grillo rilevava che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere ricondotta non – come sostenuto dal giudice per le indagini preliminari – nell'ambito dell'articolo 6, ma dell'articolo 4 della legge citata.

L'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 richiederebbe infatti la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza quando occorre procedere ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, nei confronti di un membro del Parlamento. L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, nel regolare le cosiddette «intercettazioni indirette», imporrebbe invece al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione, se irrilevanti, ovvero di richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione alla Camera di appartenenza, delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, quando i relativi procedimenti riguardino «terzi», e cioè persone diverse dal parlamentare intercettato.

La fattispecie *de quo* riguardava invece – rammentava il senatore Grillo – il caso di un parlamentare le cui comunicazioni erano state captate nel corso di intercettazioni disposte su utenze altrui, nell'ambito di un procedimento penale nel quale lo stesso par-

lamentare aveva assunto sostanzialmente il ruolo di indagato, in quanto già raggiunto da elementi a suo carico raccolti proprio con le intercettazioni condotte su utenze «terze».

Infatti, nel momento in cui nei confronti di un parlamentare siano emersi indizi di reità in relazione ai fatti per cui si procede, con la conseguente assunzione da parte dello stesso del ruolo sostanziale di indagato a prescindere dal momento di effettiva iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ogni captazione delle sue parole nell'ambito delle attività di indagine avrebbe dovuto, secondo il senatore Grillo, essere ritenuta illegale ed inutilizzabile se non preventivamente autorizzata dalla Camera di appartenenza.

A parte infatti il tenore letterale dell'articolo 6 in esame, il quale si riferisce a «procedimenti contro terzi», la riconducibilità della fattispecie *de quo* nell'ambito dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 sarebbe risultata confermata anche da altre considerazioni.

Il divieto di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, non potrebbe infatti essere aggirato mediante la captazione delle conversazioni di un parlamentare indagato, per raccogliere elementi di prova nei suoi confronti, attraverso l'intercettazione di un suo interlocutore abituale. Inoltre, vista la testuale inapplicabilità della norma di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 all'ipotesi del procedimento a carico del parlamentare, si sarebbe creato un vuoto normativo costituzionalmente censurabile, nonché una violazione del principio di uguaglianza dettato dall'articolo 3 della Costituzione, ove non si fosse ritenuto – come sopra prospettato – che tale ipotesi sia appunto da ricondursi all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 del 2003.

Il senatore Grillo rammentava in proposito che erano emersi indizi – secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano

del 20 luglio 2007 – della rilevanza penale del proprio supporto politico e istituzionale all’iniziativa promossa dalla BpL già dalle prime comunicazioni con il Fiorani e gli altri soggetti della vicenda giudiziaria, indizi sufficienti ad imporre la sua iscrizione nel registro degli indagati. Il senatore Grillo riteneva pertanto che, dal momento che il pubblico ministero avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione all’intercettazione al Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 140 del 2003, l’inosservanza della procedura comportava l’inutilizzabilità di tutte le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali egli aveva preso parte.

\* \* \*

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari provvide, nel corso dell’esame svoltosi nella scorsa legislatura, ad ascoltare personalmente il senatore Luigi Grillo nella seduta del 10 ottobre 2007 ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento.

In tal sede il senatore Grillo espose le motivazioni che lo vedevano favorevole al tentativo di scalata della Banca Antonveneta da parte della BpL, in contrapposizione al tentativo di scalata della medesima banca da parte dell’olandese Abn Amro, nella convinzione che il progetto portato avanti dalla BpL fosse coerente con il superiore interesse del Paese e, in particolare, del sistema bancario italiano.

Il senatore Grillo, dopo aver fornito chiarimenti sui diversi addebiti contestatigli in sede giudiziaria, fece presente di non essere mai stato interrogato dall’autorità giudiziaria nel procedimento nell’ambito del quale veniva avanzata la richiesta di autorizzazione *de quo*.

\* \* \*

L’esame della domanda di autorizzazione in questione da parte della Giunta si concluse nella seduta del 22 gennaio 2008. La Giunta facendo propria l’impostazione di carattere

generale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione – propose all’Assemblea del Senato di restituire gli atti all’autorità giudiziaria nel presupposto che la fattispecie in esame, non trattandosi di intercettazioni casuali o fortuite, rientrasse direttamente nell’ambito di applicazione del terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione e dell’articolo 4 della già citata legge n. 140 del 2003. La proposta della Giunta non venne però esaminata dall’Assemblea a causa dell’anticipata conclusione della legislatura.

Infine il 29 maggio 2008, il Presidente del Senato restituiva al Tribunale di Milano gli atti della richiesta inoltrata il 24 luglio 2007. La restituzione veniva motivata ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 140 del 2003, per il fatto che, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera all’inizio della legislatura stessa.

\* \* \*

Nella nuova domanda di autorizzazione, dopo aver riassunto la vicenda, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ribadisce la rilevanza processuale delle conversazioni delle quali si chiede l’utilizzabilità, in quanto le stesse cadono temporalmente proprio nel periodo nel quale si stava consumando il reato prospettato (24 giugno – 24 luglio 2005) e sono concomitanti agli snodi critici della «scalata», rispetto alla quale il senatore Grillo mostra costantemente di essere disponibile a fornire il proprio apporto ai coindagati, spendendo attivamente i propri legami e le proprie relazioni con soggetti di sicuro rilievo politico-istituzionale.

L'ordinanza prosegue riportando in ordine cronologico i passaggi – secondo il giudice – salienti delle conversazioni oggetto di esame da porre necessariamente in relazione con le fasi procedurali dell'operazione, costantemente seguite e commentate dagli interlocutori.

\* \* \*

Nella seduta del 17 marzo 2009, la Giunta ha quindi ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Grillo il quale, dopo aver fatto rinvio alla memoria da lui depositata presso gli uffici della Giunta nel corso dell'esame dell'analoga domanda di autorizzazione presentata durante la scorsa legislatura, memoria alla quale si è in precedenza fatto riferimento, ha colto l'occasione per ribadire l'assoluta infondatezza degli addebiti formulati nei suoi confronti nel procedimento penale in questione. Più in particolare, per quanto riguarda l'ipotizzato reato di appropriazione indebita, il senatore ha sottolineato come si sia trattato, in realtà, di un'operazione finanziaria assolutamente ordinaria e nella quale non è ravvisabile alcun profilo di illiceità, mentre per quel che concerne il concorso morale in agguato manipolativo ha ritenuto sufficiente ricordare come, nel periodo nel quale si collocano le condotte a lui contestate, il titolo Antonveneta abbia mantenuto una quotazione sostanzialmente invariata intorno ai 25 euro, che al momento dell'acquisto da parte dell'Abn Amro è salita fino a 26,5 euro. Bastano questi dati di fatto per rendere evidente come non sia in alcun modo configurabile, nel caso in esame, quella «sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari» richiesta, dalla normativa vigente, quale elemento costitutivo della predetta fattispecie di agguato manipolativo.

Più in generale, il senatore Grillo ancora una volta ha ricordato di essere stato un convinto sostenitore dell'aggregazione fra la

Banca popolare di Lodi e Antonveneta, ritenendo che tale operazione fosse senz'altro condivisibile e vantaggiosa nell'interesse del Paese. Al riguardo, ha rilevato altresì come le ultime vicende che hanno visto i mercati finanziari internazionali sconvolti da una crisi senza precedenti abbiano anche dimostrato la solidità del sistema bancario italiano, una solidità che non è frutto del caso ma della complessiva riorganizzazione di questo sistema verificatasi fra il 1992 e il 2005, riorganizzazione nella quale è stato decisivo il ruolo svolto dalla Banca d'Italia e, in particolare, dalla persona del governatore Antonio Fazio.

Il senatore, rispondendo alle domande di alcuni componenti della Giunta, ha infine fatto presente di aver conosciuto il dottor Fiorani in casa del governatore Fazio e di averlo frequentato in un periodo di tempo compreso fra il 2004 e il 2005 essenzialmente in relazione all'operazione riguardante la Banca popolare di Lodi e l'Antonveneta, evidenziando inoltre di aver dichiarato pubblicamente in più di un'occasione il suo convinto sostegno a tale operazione.

È sua opinione che le circostanze sopra richiamate, unitamente al fatto di aver già assunto sostanzialmente la qualità di indagato nel momento in cui le intercettazioni vennero effettuate, impongono di ritenere che le intercettazioni effettuate nei suoi confronti non possono assolutamente considerarsi come intercettazioni «casuali o fortuite».

\* \* \*

In data 26 marzo 2009, il senatore Grillo ha presentato un'ulteriore memoria nella quale, dopo aver ribadito come dalle conversazioni oggetto della ricordata ordinanza del GIP milanese non emerga alcun profilo dotato di rilevanza penale nei suoi riguardi, ha ritenuto tuttavia necessario richiamare l'attenzione, affinché il Parlamento ne assumesse integrale ed approfondita cognizione, sulla violazione delle garanzie che la Costi-

tuzione e la legge assicurano al parlamentare a tutela della indipendenza e della segretezza delle comunicazioni del medesimo conseguente alla condotta concretamente tenuta dall'autorità giudiziaria nella vicenda qui considerata.

La memoria – similmente alla precedente depositata nella scorsa legislatura – si sofferma in particolare sugli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 ribadendo che, mentre la prima delle norme citate impone all'autorità giudiziaria di richiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione quando occorre procedere ad effettuare «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» «nei confronti di un membro del Parlamento», la seconda, per contro, regolamentando la cosiddetta «intercettazione indiretta», impone al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione – se irrilevanti – ovvero di richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione alla Camera di appartenenza delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali «hanno preso parte membri del Parlamento», quando i procedimenti penali in cui le intercettazioni furono disposte riguardino «terzi», ossia persone diverse dal parlamentare intercettato.

La memoria prosegue evidenziando come, rispetto al quadro normativo sopra delineato, meriti una particolare riflessione il «caso in cui il dire di un Parlamentare sia captato nel corso di intercettazioni disposte su utenze altrui, nell'ambito, tuttavia, di un procedimento penale in cui lo stesso Parlamentare risulti assumere il ruolo di indagato, ovvero risulti raggiunto, secondo l'ipotesi accusatoria, da elementi a suo carico, potenzialmente raccolti proprio con le intercettazioni condotte su utenze «terze», tali da poter configurare una fattispecie penale...

Sul punto è intervenuta anche, autorevolmente, l'interpretazione della Corte costituzionale, con la sentenza n. 390 del 2007.

Il Giudice delle leggi, considerando per incidens la fattispecie che qui ci occupa, afferma che il ricondurre ogni captazione ca-

*suale di un parlamentare – sia pure indagato – nel corso di intercettazioni dirette esclusivamente verso altri soggetti alla disciplina dettata dall'art. 4, l. 140/2003, potrebbe comportare una «limitazione all'attività di indagine che potrebbe apparire di dubbio fondamento razionale». Nella stessa decisione, tuttavia, la Corte costituzionale chiarisce come «quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi».*

*Una interpretazione sistematica e rivolta ai principi in gioco nell'ipotesi che ci occupa non può, quindi, che condurre a ritenere applicabile anche in quest'ultimo caso la disciplina dettata dall'art. 4 della legge 140 del 2003.*

*L'argomento che pare risolutivo, invero, è quello che la stessa Corte costituzionale trae dalla lettera dell'art. 68 Cost., il quale, al comma 3, nell'imporre la necessità di un'autorizzazione ad acta in relazione alle captazioni a danni di Parlamentari, non si riferisce in alcuna misura a strumenti o luoghi nella disponibilità dei Parlamentari stessi, ma guarda piuttosto alla «posizione» del Parlamentare nell'ambito del procedimento nel quale le intercettazioni sono disposte prevedendo che l'autorizzazione debba essere richiesta per «sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni». Fermo il divieto costituzionale, lo stesso non può essere aggirato mediante la captazione delle conversazioni di un Parlamentare indagato, per raccogliere elementi di prova nei suoi confronti, attraverso l'intercettazione del suo interlocutore: il principio di tu-*

tela rafforzata della libertà delle comunicazioni dei rappresentanti del popolo sancito dalla Costituzione non può essere vanificato da un'illegitima prassi applicativa.

È di tutta evidenza come le captazioni che riguardano il Sen. Grillo nel procedimento che pende dinanzi la Autorità giudiziaria milanese rientrano fra quelle coperte dalla disciplina dell'art. 4 della legge 140 del 2003: il Sen. Grillo, stando agli atti di indagine, è stato oggetto di intercettazioni, non direttamente sulla propria utenza telefonica, ma nel corso di conversazioni intrattenute con persone le cui utenze risultavano sottoposte ad intercettazione, mentre nei suoi confronti già erano emersi indizi sufficienti, secondo la medesima ipotesi accusatoria fatta propria dalla ordinanza del GIP di Milano del 20.7.2007, ad imporre l'iscrizione nel registro degli indagati.

Invero, secondo l'impostazione fatta propria dalla Dott. ssa Forleo, già dalle prime comunicazioni con il Fiorani e gli altri soggetti della presente vicenda giudiziaria il Sen. Grillo avrebbe in qualche misura fornito il proprio supporto politico-istituzionale che - del tutto erroneamente, ma il tema deve restare qui impregiudicato - assumerebbe oggi, nell'opinione della Procura milanese che il GIP sposa, rilevanza penale.

Stando all'insegnamento precedentemente ricordato della Corte costituzionale, infatti, ancorché si possa affermare che le intercettazioni telefoniche di che trattasi si siano inizialmente dirette nei confronti di persone diverse dal Sen. Grillo, non v'è dubbio che - vista la frequenza delle conversazioni, quotidiane, rilevata dalla stessa A.G., intrattenute dal Parlamentare con i propri interlocutori, oggi coimputati e considerato il rilievo ai fini dell'accusa nei confronti del Sen. Grillo attribuito a quelle comunicazioni dalla Procura e dal GIP milanesi - fin da subito l'attività captativa si sia rivolta non più - o non solo - nei confronti dei soggetti «terzi», ma anche e direttamente - sia pure su utenze a lui non intestate - nei confronti del Sen.

Grillo: il che, come impone la lettura della sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale, avrebbe dovuto condurre all'applicazione dell'art. 4 della legge 140 del 2003.

È lo stesso Giudice delle leggi, infatti, a chiarire che quando l'Autorità Giudiziaria è «comunque in grado di chiedere in anticipo l'assenso della Camera cui appartiene il parlamentare» - così come avviene nel caso di specie per la frequenza e la continuità con cui il dire del Sen. Grillo, non scervo di immediato rilievo penalistico nell'opinione, sia pure errata, degli inquirenti milanesi, viene captato - non può sfuggire a tale obbligo, pena l'illegittimità dell'intercettazione...

Pertanto, per le ragioni indicate, nel caso di specie il Pubblico Ministero avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione all'intercettazione al Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 l. 140/2003. L'inosservanza di tale procedura comporta oggi la radicale inutilizzabilità di tutte le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali prende parte il Sen. Grillo, nonché la necessità che si proceda all'immediata distruzione di tali captazioni illegali con le modalità e le forme dettate dall'art. 240 c.p.p., come novellato dal d.l. 259/2006, così come convertito dalla l. 20 novembre 2006, n. 281.»

Per questi motivi, la memoria conclude chiedendo che la «Giunta e, su proposta della stessa, il Senato della Repubblica voglia negare l'autorizzazione richiesta dal GIP milanese ...».

\* \* \*

Nel caso in esame va preliminarmente ricordato che l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni è stata richiesta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento nel quale, stando a quanto emerge dagli atti trasmessi, anche il parlamentare interessato risulta indagato. Deve quindi ritenersi che, fermo restando il venir meno della necessità



dell'autorizzazione per quanto riguarda gli indagati che non rivestono la qualità di parlamentare in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, la richiesta dell'autorità giudiziaria sia ovviamente volta a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti del senatore Grillo.

Come è noto, la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 390 del 2007, ha ritenuto che i casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto devono essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione - di cui il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione - mentre l'ambito di applicazione dell'articolo 6 della stessa legge n. 140 deve considerarsi limitato alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè - per usare le parole della Corte - a quelle intercettazioni in cui *«per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare ... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza»*.

Pertanto, se l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto, la conseguente diretta applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione implica che, qualora l'intercettazione sia stata eseguita senza il preventivo assenso della Camera competente, la stessa dovrebbe ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale (in quanto acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge) e tale inutilizzabilità - come la Corte costituzionale si premura di evidenziare - non potrebbe essere sanata da un'autorizzazione parlamentare successiva.

Le considerazioni che precedono inducono altresì a ritenere che, per effetto della ricordata sentenza della Corte costituzionale, la previsione del comma 3 dell'articolo 6 della

legge n. 140 del 2003 - secondo la quale l'autorità giudiziaria deve fornire gli elementi su cui si fonda la richiesta di autorizzazione - è da intendersi nel senso che dagli atti trasmessi deve emergere il carattere «casuale o fortuito» delle intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, in quanto tale requisito, da un lato, rappresenta uno dei presupposti dell'applicabilità della complessiva procedura prevista dall'articolo 6 della medesima legge n. 140 e, dall'altro, costituisce il presupposto imprescindibile sulla base del quale valutare l'effettivo rispetto della prerogativa riconosciuta dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

I rilievi sopra esposti appaiono particolarmente significativi proprio con riferimento alla richiesta di autorizzazione riguardante il senatore Grillo. Infatti, nel caso in esame, dagli atti trasmessi non risulta alcun elemento da cui possa desumersi, anche indirettamente, il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare nelle intercettazioni in questione, né su questo aspetto l'autorità giudiziaria richiedente si sofferma in alcun modo. A ciò si aggiunga che, con riferimento ad alcune delle intercettazioni, gli elementi a disposizione della Giunta fanno addirittura propendere per una conclusione di segno opposto. Più specificamente deve evidenziarsi che dai verbali che documentano l'inizio e la fine delle operazioni di intercettazione emerge che quelle relative all'utenza in uso a Cristina Rosati hanno avuto inizio in data 6 luglio 2005 sulla base di un decreto del pubblico ministero emesso lo stesso giorno, mentre quelle relative all'utenza in uso a Giampiero Fiorani hanno avuto inizio in data 24 giugno 2005 sulla base di un decreto del pubblico ministero emesso il giorno precedente. Dagli atti emerge altresì che presumibilmente già dalle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso al Fiorani nel periodo compreso fra il 24 giugno e il 5 luglio 2005 risultava evidente il ruolo del senatore Grillo di intermediario fra il Fiorani e le

autorità della Banca d'Italia e inoltre, più in particolare, che già in un'intercettazione effettuata sull'utenza in uso al Fiorani in data 4 luglio 2005 alle ore 21,48, nonché in un'ulteriore intercettazione effettuata sulla medesima utenza il successivo 5 luglio alle ore 00,53, il senatore Grillo aveva fatto riferimento ad un ruolo della Rosati nella vicenda. In altri termini – pur non potendosi formulare allo stato alcuna valutazione conclusiva sul punto – sulla base degli atti trasmessi, quantomeno relativamente alle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso alla signora Rosati, sembrerebbe assai improbabile che l'interlocuzione del senatore Grillo su quest'ultima possa considerarsi come un'interlocuzione «imprevista».

La Giunta peraltro – sempre allo stato degli atti – non ritiene di poter condividere integralmente la posizione fatta propria dal senatore interessato – sia in sede di audizione sia con la memoria da ultimo depositata – laddove lo stesso afferma che la sua interlocuzione nelle intercettazioni in questione non poteva non essere prevista dall'autorità giudiziaria che le aveva disposte e che, pertanto, tali intercettazioni certamente non possono ritenersi casuali o fortuite.

In proposito, va sottolineato che la circostanza che il senatore interessato avesse già assunto – quantomeno in termini sostanziali – la qualità di indagato nel momento in cui vennero disposte le intercettazioni non può ritenersi decisiva – come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 in un passaggio che, correttamente, è richiamato anche nella memoria del 26 marzo 2009 sopra ricordata – e che conseguentemente, perché si possa positivamente affermare che tutte le intercettazioni in questione fossero dirette anche a captare le conversazioni del senatore Grillo, così da escludere che le stesse abbiano carattere casuale o fortuito, sarebbero necessari elementi ulteriori non rinvenibili, allo stato, negli atti a disposizione della Giunta.

Nella stessa direzione va osservato che, nella già citata memoria depositata dall'interessato il 26 marzo scorso, si rileva come «*le intercettazioni di che trattasi si siano inizialmente dirette nei confronti di persona diversa dal senatore Grillo*», così confermando un'ulteriore circostanza che rende evidente l'impossibilità per la Giunta di pronunciarsi in via definitiva, allo stato, sulla sussistenza o meno del carattere casuale o fortuito delle intercettazioni. Come già sottolineato, dagli atti a disposizione della Giunta emerge infatti, quanto meno come probabile, che la valutazione in questione potrebbe non risultare omogenea per tutte le intercettazioni, ma in mancanza di una specifica interlocuzione sul punto con l'autorità giudiziaria sarebbe sostanzialmente impossibile – e comunque inopportuno – che la Giunta intraprendesse il tentativo di effettuare una distinzione fra alcune intercettazioni, da ritenere casuali o fortuite, e altre, alle quali negare tale carattere.

Appare qui, in concreto, ancor più evidente – anche nella prospettiva del rispetto del principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato – la necessità che l'autorità giudiziaria richiedente, in conformità alla sopra proposta lettura del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, fornisca gli elementi suscettibili di far emergere il carattere casuale delle intercettazioni di cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione, anche al fine di consentire alla Giunta e al Senato di procedere in modo adeguato ad effettuare le valutazioni di propria competenza.

L'impostazione qui prospettata trova peraltro conferma nella prassi applicativa seguita da altri uffici giudiziari e, in proposito, appare significativo quanto emerge dal Doc. IV, n. 5 della legislatura in corso. In quest'ultimo documento l'autorità giudiziaria richiedente (si tratta del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria) si preoccupa di argomentare diffusamente circa il carattere casuale delle intercettazioni di cui richiede l'autorizzazione all'u-

tilizzazione, evidentemente condividendo il medesimo approccio che qui si propone, e cioè che, alla luce della più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, la richiesta di autorizzazione presuppone tale requisito ed è onere dell'autorità giudiziaria – diversamente da quanto avvenuto nel caso in esame – fornire alla Camera competente gli elementi suscettibili di farlo emergere (nello stesso senso si veda anche il Doc. IV, n. 2 della presente legislatura – l'autorità giudiziaria richiedente era in questo caso il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo – per un caso in cui il carattere fortuito dell'unica intercettazione di cui si richiedeva l'autorizzazione all'utilizzazione emergeva chiaramente dagli atti ed è stato, tra l'altro, confermato dallo stesso senatore interessato in sede di audizione).

In conclusione, la Giunta ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, non avendo l'autorità giudiziaria indicato gli elementi dai quali può desumersi il carattere casuale o fortuito delle intercettazioni, e che pertanto deve proporsi all'Assemblea di disporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre al Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria.

LEDDI, *relatore*

